

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Le informazioni identificative delle imprese sono rintracciabili e verificabili consultando il sito IVASS www.ivass.it

QUIXA Assicurazioni S.p.A. Iscrizione Albo Imprese IVASS n 1.00181			
Sede Legale: Corso Como 17, 20154 Milano – Italia			
Tel. +39. 0278613600	PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it	email: clienti@quixa.it	Sito internet: www.quixa.it

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- L'Impresa, in qualità di distributore diretto, non fornisce al contraente una consulenza, ossia una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3.
- Ai sensi dell'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a) del Codice, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE III

Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione, compresi gli addetti al call center, è costituito da una retribuzione annua lorda in riferimento al CCNL ANIA Disciplina Speciale Parte Terza – Sezione Seconda e da una parte variabile subordinata al raggiungimento degli obiettivi.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente con le modalità ed ai recapiti indicati nella specifica sezione del DIP aggiuntivo, nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- Il contraente ha la facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
 - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE V

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- a. Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Per tutte le informazioni pertinenti si rimanda al DIP aggiuntivo.
- b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.